

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

VIALE DELLA LIBERTÀ – 89822 SERRA S. BRUNO (VV)

TEL.: 0963/71662 – CELL.: 349/1950148

EMAIL: STUDIOLEGALEFIGLIUZZI@EMAIL.IT – PEC: STUDIOLEGALEFIGLIUZZI@PEC.IT

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 508/2023 PENDENTE PRESSO IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA – SEZ. LAVORO – DISPOSTO CON VERBALE DEL
26/03/2024.**

Il Tribunale del Lavoro di Parma, nella persona della dott.ssa Ilaria Zampieri, con **il Verbale di Causa del 26.03.2024** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del M.I.M. di un sunto del **ricorso rubricato al numero R.G. 508/2023** e degli atti impugnati così come indicati nel medesimo verbale, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del

Ricorso:

Tribunale Ordinario di Parma – Sez. Lavoro – R.G.: 508/2023

2) Nome del ricorrente:

D'ADDETTA Francesco (CF.: DDDFNC95H19H926Y), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Andrea Figliuzzi, Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z, presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalefigliuzzi@pec.it

3) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – in persona del Ministro pro tempore,
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO IX –
AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA – SEDE DI PARMA** – in persona
del Dirigente pro tempore e **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO
RONDANI”** – in persona del Dirigente pro tempore;

4) **Sunto dei motivi di gravame:**

ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE G.P.S. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE O.M. 112/2022. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI RECEPIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

È stata sollevata l'illegittimità dell'esclusione dalle G.P.S. contestando la Certificazione Controllo e Convalida dei dati contenuti nella domanda d'inclusione nelle G.P.S. 2022/24 ai sensi dell'O.M. 112/2022, prot. 0002700 con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma proponeva **l'esclusione di cui all'art. 7, commi 8 e 9**, a carico del Prof. D'Addetta Francesco con la motivazione che i 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) sono stati conseguiti presso un ente non accreditato al MIUR nonché la comunicazione con la quale il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Parma – comunicava al Prof. D'Addetta Francesco ed ai DD.SS. della Provincia di Parma **l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. e di conferimento per le supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/2022 per la classe di concorso B022 (Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali), in quanto privo dei requisiti (art. 3, comma 9, lett. b).** Si è sostenuto come i 24 CFU conseguiti dal Prof. D'ADDETTA Francesco attraverso l'ente estero UNIMORFE International University, sono stati dichiarati equipollenti ai 24 CFU conseguiti attraverso un ente universitario italiano e risulta Certificazione di Equipollenza rilasciata da Università "La Sapienza" di Roma **che certifica che gli esami di Antropologia Culturale, Didattica dell'Inclusione, Tecnologia dell'Istruzione e dell'Apprendimento e Psicologia Generale organizzati da Unimorfe International University (Ente Spagnolo) risultano equipollenti al percorso dei 24 CFU organizzato da questo Ateneo in Italia** e come in forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli stabilita dalla direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, i titoli conseguiti nell'Unione Europea danno diritto all'inserimento nelle Graduatorie.

ILLEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

Si è dedotta l'illegittimità della risoluzione del Contratto a tempo determinato operata dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, in data 05.04.2023 il quale a seguito dell'esclusione dalle G.P.S. del Prof. D'Addetta Francesco ha emesso Decreto di Risoluzione del Contratto prot. 0002874 del 05.04.2023 con il quale veniva comunicato allo stesso la risoluzione unilaterale del contratto stipulato in data 01.09.2022 prot. 6356. si deduce che **il datore di lavoro non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.** In ordine al potere discrezionale non esercitabile dalla P.A. sui contratti di lavoro, si riporta un passo della sentenza n.8328 del 2010 della Corte Suprema di Cassazione nella parte in cui si dice che **"nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere.** Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, **perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato**".

Per tali motivi si è ritenuto che l'**esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle G.P.S. è illegittima**, in quanto il Prof. D'Addetta Francesco è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'O.M.112/2022 al fine di ottenere l'inserimento nella II Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B022 **e non è ravvisabile in capo all'amministrazione scolastica il potere di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro stipulato con l'odierno ricorrente anche perché il CCNL prevede il recesso unilaterale dal rapporto, a seguito dell'annullamento della procedura di reclutamento, solo nel caso in cui si tratti di un assunzione a tempo indeterminato.**

5) Indicazione dei controinteressati nel ricorso:

Tutti i docenti che – in virtù dell'eventuale revisione della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente.

6) IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO È IN ALLEGATO.

Serra San Bruno, 09/04/2024

F.to digitalmente
Avv. Andrea Figliuzzi

